

Comune di Bibbiena

Provincia di Arezzo

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2021/2023***

L'Organo di revisione

Dr. Pietro Vigiani

Sommario

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Verifiche preliminari | p. |
| Equilibri finanziari | p. |
| Pareggio di bilancio 2021-2023 | p. |
| Analisi delle voci di bilancio rilevanti | p. |
| Analisi delle principali poste delle entrate correnti..... | p. |
| Analisi delle principali poste delle spese correnti | p. |
| Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale..... | p. |
| Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale | p. |
| Organismi partecipati..... | p. |
| Ulteriori elementi di valutazione del bilancio..... | p. |
| <i>Considerazioni finali</i> | p. |
| Conclusioni | p. |
| Allegati | p. |

VERIFICHE PRELIMINARI

Il revisore unico dr. Pietro Vigiani].

ricevuto

in data 01/12/2020:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- il Dup (Documento unico di programmazione) 2021/2023;
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2020;
- il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione,;
- le risultanze dei rendiconti dei soggetti considerati nel Gruppo “*Amministrazione pubblica del Comune di Bibbiena*” di cui al principio applicato del bilancio consolidato – Allegato n. 4/4 [al Dlgs. n. 118/2011](#), relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione oggetto di verifica¹;
- la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge n. 167/62](#), [della Legge n. 865/1971](#) e [della Legge n. 457/1978](#) - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali nonché, per i “*servizi a domanda individuale*”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra il bilancio di previsione e gli obiettivi di saldo programmatico di finanza pubblica per la triennalità 2021/2023 ([art. 9, della Legge n. 243/2012](#); Allegato n. 9 al Bilancio di Previsione);
- la Nota integrativa;

visti

- il [Dlgs. n. 118/2011](#) (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2018 ([Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/2011](#));
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o Principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/2011](#));
 - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011](#));

¹ Nel caso in cui tali documenti contabili siano integralmente pubblicati nei siti internet degli Enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali.

- o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/2011](#));
- il [Dlgs. n. 267/2000](#) (Tuel) ;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al [Dlgs. n. 118/2011](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2021/2023 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

| Titolo | Denominazione | | Rendiconto 2019 | Assestato/ Rendiconto 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsioni competenza | 196.043,87 | 189.200,36 | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale | previsioni competenza | 577.422,71 | 1.316.956,49 | | | |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | previsioni competenza | 1.052.366,18 | 555.090,56 | 772.742,10 | | |
| TITOLO I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa | previsioni competenza | 6.938.627,61 | 7.140.208,44 | 6.935.166,00 | 6.945.467,00 | 6.943.057,00 |
| | | previsioni di cassa | 7.597.815,07 | 7.951.001,47 | 7.348.800,16 | | |
| TITOLO II | Trasferimenti correnti | previsioni competenza | 442.621,42 | 984.503,87 | 435.996,56 | 325.869,78 | 325.869,78 |
| | | previsioni di cassa | 817.512,68 | 1.302.090,33 | 840.217,75 | | |
| TITOLO III | Entrate extratributarie | previsioni competenza | 1.537.898,82 | 1.303.869,51 | 1.535.793,51 | 1.534.293,51 | 1.534.293,51 |
| | | previsioni di cassa | 1.779.842,35 | 1.746.011,70 | 1.756.265,60 | | |
| TITOLO IV | Entrate in conto capitale | previsioni competenza | 6.858.025,73 | 3.277.623,78 | 5.188.106,26 | 5.094.027,32 | 3.322.790,00 |
| | | previsioni di cassa | 6.955.955,63 | 3.265.546,78 | 6.109.976,58 | | |
| TITOLO V | Entrate da riduzione attività finanziarie | previsioni competenza | 906.270,84 | | 350.000,00 | | |
| | | previsioni di cassa | 1.356.270,84 | 1.104.824,72 | 1.406.658,34 | | |
| TITOLO VI | Accensione prestiti | previsioni competenza | 906.270,84 | | 350.000,00 | | |
| | | previsioni di cassa | 1.363.013,22 | 6.742,38 | 356.742,38 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| TITOLO VII | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | previsioni competenza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| TITOLO IX | Entrate conto terzi e partite di giro | previsioni competenza | 3.078.000,00 | 3.278.000,00 | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 3.120.579,40 | 3.327.055,09 | 3.016.789,06 | | |
| Totale generale entrate | | previsioni competenza | 24.492.548,02 | 20.045.453,01 | 20.545.804,4 3 | 18.877.657,61 | 17.104.010,29 |
| | | previsioni di cassa | 24.990.989,19 | 22.088.197,47 | 23.935.449,8 7 | | |

Spese

| Titolo | Denominazione | | Rendiconto 2019 | Assestato/Ren diconto 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Disavanzo di amministrazione | | ----- | | | | |
| TITOLO I | Spese correnti | previsioni competenza | 9.157.390,54 | 9.527.344,77 | 9.102.435,14 | 8.866.375,42 | 8.844.679,72 |
| | | di cui già impegnato | 8.114.428,97 | 7.220.611,67 | | | |
| | | di cui Fpv | 189.200,36 | | | | |
| | | previsione di cassa | 10.587.507,80 | 10.516.322,71 | 9.802.755,90 | | |
| TITOLO II | Spese in conto capitale | previsioni competenza | 9.142.662,88 | 5.226.607,80 | 5.995.967,26 | 4.907.670,32 | 3.137.333,00 |
| | | di cui già impegnato | 1.529.255,35 | 4.163.274,19 | | | |
| | | di cui Fpv | 1.316.956,49 | | | | |
| | | previsione di cassa | 9.508.893,26 | 5.454.093,76 | 8.462.954,94 | | |
| TITOLO III | Spese per incremento di attività finanziarie | previsioni competenza | 906.270,84 | | 350.000,00 | | |
| | | di cui già impegnato | 684.895,28 | | | | |
| | | di cui Fpv | | | | | |
| | | previsione di cassa | 1.356.270,84 | | 350.000,00 | | |
| TITOLO IV | Rimborso prestiti | previsioni competenza | 211.223,76 | 13.500,44 | 119.402,03 | 125.611,87 | 143.997,57 |
| | | di cui già impegnato | 211.223,76 | | | | |
| | | di cui Fpv | | | | | |
| | | previsione di cassa | 211.223,76 | 13.500,44 | 119.402,03 | | |
| TITOLO V | Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | previsioni competenza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | di cui Fpv | | | | | |
| | | previsione di cassa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| TITOLO VII | Spese per conto terzi e partite di giro | previsioni competenza | 3.078.000,00 | 3.278.000,00 | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 |
| | | di cui già impegnato | 1.278.389,48 | 1.149.721,56 | | | |
| | | di cui Fpv | | | | | |
| | | previsione di cassa | 3.361.350,38 | 3.499.837,35 | 3.081.976,71 | | |
| | Totale generale spese | previsioni competenza | 24.495.548,02 | 20.045.453,01 | 20.545.804,43 | 18.877.657,61 | 17.104.010,29 |
| | | di cui già impegnato | 11.818.192,84 | 12.533.608,42 | | | |
| | | di cui Fpv | 1.506.156,85 | | | | |
| | | previsione di cassa | 27.025.246,04 | 21.483.754,26 | 23.817.089,58 | | |

Le previsioni di cassa sono formulate sulla base dell'andamento presunto degli incassi e dei pagamenti. In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

L'Organo di revisione dà atto che nei Titoli IX dell'Entrata e Titolo VII della Spesa "per conto terzi e partite di giro" non sono state previste impropriamente nel triennio 2021/2023 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.100.000,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 8.906.956,07 0,00 | 8.805.630,29 0,00 | 8.803.220,29 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 9.102.435,14 0,00 518.552,00 | 8.866.375,42 0,00 518.552,00 | 8.844.679,72 0,00 518.552,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | | 119.402,03 0,00 0,00 | 125.611,87 0,00 0,00 | 143.997,57 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -314.881,10 | -186.357,00 | -185.457,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 170.961,10 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 160.243,00 0,00 | 202.689,00 0,00 | 201.780,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 16.323,00 | 16.323,00 | 16.323,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 601.781,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 5.888.106,26 | 5.094.027,32 | 3.322.790,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 160.243,00 | 202.689,00 | 201.780,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 16.323,00 | 16.323,00 | 16.323,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | | 5.995.967,26 0,00 | 4.907.670,32 0,00 | 3.137.333,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| | | Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | 0,00 | -9,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| | | W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di *non aver* rilevato ad oggi gravi irregolarità contabili, tali da incidere anche sugli equilibri del bilancio 2021/2023:

PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di bilancio 2019 con i commi da [819 a 827](#) ha permesso di superare il “*Pareggio di bilancio*” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. [247/2017](#) e n. [101/2018](#).

Dal 2019 i Comuni, possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di “*Pareggio di bilancio*”:

- il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l’avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l’assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all’[art. 204](#) del Tuel.

Il “*Pareggio di bilancio*” coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

Tenuto conto di quanto sopra l’Organo di Revisione ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell’[art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012](#), allegato al bilancio di previsione 2021-2023, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate.

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

Risultato d'amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2021/2023

La Legge di bilancio 2019 ([art. 1, commi da 897 a 900](#)) prevede l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcdè" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, si fa riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'[art. 42, comma 9, del Dlgs. n. 118/2011](#), e di cui all'[art. 187, comma 3-quater](#), del Tuel (verifica da parte della G.C. entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l'importo delle quote vincolate applicate al bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di amministrazione presunto).

Nel caso in cui l'importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcdè" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 (più sotto riportata).

Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, ed evidenzia la **quota del risultato di amministrazione accantonata**, la **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, la **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti** e l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 | 4.567.610,94 |
| (+) | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 | 1.506.156,85 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2020 | 8.847.986,76 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 | 11.742.158,06 |
| (-) | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 | 0,00 |
| (+) | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 | 0,00 |
| (+) | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 | 0,00 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021 | 3.179.596,49 |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 | 3.600.000,00 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 | 2.000.000,00 |
| - | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 | 0,00 |
| + | Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 | 0,00 |
| + | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾ | 0,00 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 | 4.779.596,49 |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Parte accantonata ⁽³⁾ | | |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾ | 3.643.314,00 |
| | Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ | 0,00 |
| | Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾ | 0,00 |
| | Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾ | 8.312,91 |
| | Fondo contenzioso ⁽⁵⁾ | 64.637,92 |
| | Altri accantonamenti ⁽⁵⁾ | 30.516,34 |
| | B) Totale parte accantonata | 3.746.781,17 |
| Parte vincolata | | |
| | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 182.942,78 |
| | Vincoli derivanti da trasferimenti | 155.612,40 |
| | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 607.227,00 |
| | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 8.101,29 |
| | Altri vincoli | 0,00 |
| | C) Totale parte vincolata | 953.883,47 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | D) Totale destinata a investimenti | 0,00 |
| | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 78.931,85 |
| | F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾ | 0,00 |

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Utilizzo quota vincolata | | |
| | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 124.298,82 |
| | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | 46.662,28 |
| | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 601.781,00 |
| | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| | Utilizzo altri vincoli | 0,00 |
| | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | 772.742,10 |

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(5) Indicare l'importo del fondo 2020 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo 2020 stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2020 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni **iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).**

Il “Fondo pluriennale vincolato”

Il revisore prende atto che nel bilancio di previsione non risulta previsto il FPV anche perché non è ancora stata adottata la delibera di variazione dell'esigibilità degli impegni di spesa con la quale si forma il Fondo Pluriennale Vincolato per reimputazione all'anno 2021 di accertamenti e impegno contabilizzati nell'anno 2020:

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall'[art. 1, comma 882](#), della “Legge di bilancio per il 2018”).

A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata “Accantonamento al Fcde”.

L'Ente Locale si è di quanto previsto all'[art. 107-bis del Dl. n. 18/2020](#) che permette di determinare il Fcde, relativo alle entrate dei Tit. 1 e 3, in deroga al Principio contabile, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'Organo di revisione attesta che l'ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 518.552,00. Il calcolo del FCDE del triennio 2021/2023 è quello risultante a pagina 11 della nota integrativa del responsabile del servizio finanziario costituente allegato n. 24 alla delibera di G.C. n. 187 del 17/11/2020 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’):

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Accantonamento di parte corrente | 518.552,00 | 518.552,00 | 5108.552,00 |
| Accantonamento di parte capitale | | | |
| Accantonamento totale | 518.5520,00 | 518.552,00 | 518.552,00 |

Accantonamento altri fondi

Il Fondo viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

| | | Importi 2021 |
|---|-----------------------------------------------|--------------|
| 1 | Fondo rischi contenzioso | 10.000,00 |
| 2 | Fondo oneri futuri | |
| 3 | Fondo perdite reiterate organismi partecipati | |
| 4 | Altri fondi (specificare _____) | |

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Accantonamento di parte corrente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Accantonamento di parte capitale | | | |
| Accantonamento totale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

10.000,00

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione rappresenta – nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità e non ripetitività;

| ENTRATE NON RIPETITIVE | | | | | SPESE NON RIPETITIVE | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| capitolo | descrizione | 2021 | 2022 | 2023 | capitolo | descrizione | 2021 | 2022 | 2023 |
| 7 | recupero evasioni IMU previsione €. 250.000 di cui €. 185.800 coperti da FCDE . La differenza ammonta a €. 65.500 che tuttavia, da anni, risulta costantemente incassata e pertanto tale entrata non è da considerarsi entrata una tantum | | | | 63512 | contributi sport finanziati da GSE | 30.000,00 | | |
| 601 | ravvedimenti operosi IMU-TASI | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 14329 | regolarizzazione compensi ADER | 10.000,00 | | |
| 50 | contributo GSE per lavori effic.energetico | 86.284,20 | | | 201862 | spese transizione al digitale | 10.000,00 | | |
| | | | | | 15324 | progettazioni opere - fin. GSE | 20.000,00 | | |
| | | | | | 91340 | incarichi piano operativo | 25.532,00 | 20.532,00 | |
| | | | | | 72331 | progetti binario zero - servizi | 5.000,00 | | |
| | | | | | 115550 | incentivi micro imprese - fin.GSE | 36.284,20 | | |
| | totale | 96.284,20 | 5.000,00 | 0,00 | | totale | 136.816,20 | 20.532,00 | 0,00 |

Indebitamento

L'Organo di revisione dà atto:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'[art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003](#), sono interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui [all'art. 3, commi 18 e 19](#), della medesima Legge;
- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#), dà le seguenti risultanze:

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto della gestione anno 2019), ex art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 6.945.849,68 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | 364.516,80 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | 1.489.273,61 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 8.799.640,09 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | |
| Livello massimo di spesa annuale: | 879.964,01 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (1) | 154.645,03 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso | |
| Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui | |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 725.318,98 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | |
| Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente | 4.039.358,04 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | 350.000,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 4.389.358,04 |
| DEBITO POTENZIALE | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Ammin./ni pubbliche e di altri soggetti <i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i> | 60.000,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento* | |

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

* Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2021/2023 *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/2000](#);

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente (analisi biennio precedente e previsione triennio) :

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,85% | 1,84% | 1,76% | 1,71% | 1,72% |

- che l'Ente ha *proceduto* nel corso dell'anno 2020 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento utilizzando le economie da rinegoziazione per finanziare spese correnti e spese di investimento;
- che l'Ente *non ha proceduto* nel corso dell'anno 2020 alla sospensione dei mutui in ammortamento;
- che l'indebitamento dell'Ente presenta la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

| Anno | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Residuo debito | 4.683.923,93 | 4.361.411,93 | 4.021.057,93 | 3.661.836,39 | 3.427.997,99 | 3.312.633,04 | 3.576.359,68 | 4.049.338,48 | 4.039.358,04 | 4.270.199,01 | 4.147.267,14 |
| Nuovi prestiti | | | | | | 450.000,00 | 684.895,28 | | 350.000,00 | | |
| Prestiti rimborsati | -322.512,00 | -340.354,00 | -359.221,54 | -233.838,40 | -115.364,95 | -186.273,36 | -211.223,76 | -9.980,44 | -119.159,03 | -122.931,87 | -142.217,57 |
| effetto rinegoz. 2019 | | | | | | | -692,72 | | | | |
| Totale fine anno | 4.361.411,93 | 4.021.057,93 | 3.661.836,39 | 3.427.997,99 | 3.312.633,04 | 3.576.359,68 | 4.049.338,48 | 4.039.358,04 | 4.270.199,01 | 4.147.267,14 | 4.005.049,57 |

- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

| Anno | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Oneri finanziari | 229.898 | 212.015 | 193.147 | 175.516 | 163.004,82 | 156.426,14 | 161.613,10 | 165.020,14 | 154.645,03 | 150.511,87 | 151.226,17 |
| Quota capitale | 322.512 | 340.354 | 359.222 | 233.838 | 115.364,95 | 186.273,36 | 211.223,76 | 9.980,44 | 119.159,03 | 122.931,87 | 142.217,57 |
| effetto rinegoz. 2019 | | | | | | | -692,72 | | | | |
| Totale fine anno | 552.370 | 552.369 | 552.369 | 409.354 | 278.369,77 | 342.699,50 | 372.144,14 | 175.000,58 | 273.804,06 | 273.443,74 | 293.443,74 |

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente *ha previsto* stanziamenti per anticipazioni di tesoreria [per Euro 2.000.000,00, importo minore del limite previsto dall'[art. 222, del Tuel](#), di Euro 3.666.516,70; l'entità dello stanziamento a titolo di interessi è di Euro 1.000,00 ; l'ente, per far fronte ad eventuali temporanee esigenze di cassa, richiederà al Tesoriere l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per pagamenti di spese correnti];
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2021/2023 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *ha* in essere operazioni di "project financing", che per gli anni 2021/2023 si prevede comportino erogazioni per Euro 97.760,00.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione prende atto che le previsioni del gettito Imu 2021-2023, iscritte in bilancio, sono quantificate in base all'andamento temporale degli accertamenti delle stesse entrate.

Si ritiene che le previsioni di gettito Imu per la triennalità 2021-2023 siano *in linea* rispetto a quanto accertato e riscosso nell'ultimo esercizio a rendiconto approvato

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *attesta* la congruità delle previsioni iscritte in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2021-2023, iscritta in bilancio, è quantificata in base all'andamento temporale degli accertamenti delle stesse entrate ; la previsione definitiva di entrata avverrà solo a seguito dell'approvazione del Piano Economico finanziario ; tuttavia, come previsto da Legge, le entrate saranno definite in maniera tale da garantire la copertura del 100% dei costi del servizio
- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2021-2023, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che il Comune, al fine del procedimento di approvazione dei corrispettivi del servizio di cui alla Deliberazione Arera n. 443/2019 ricopre i seguenti ruoli:

- gestore: per quanto riguarda i seguenti servizi: servizi di riscossione del tributo, servizi opzionali affidati a Sei Toscana e servizi dell'Unione Comuni Montani casentino per gestione ex discarica e altri piccoli servizi svolti in gestione associata con gli altri comuni del Casentino;

L'Ente Locale *si è* della disposizione **dell'art. 107, comma 5, Dl. n. 18/2020**, ovvero, avendo determinato le Tariffe Tari sulla base del Pef 2019, della possibilità di ripartire l'eventuale conguaglio con il Pef 2020 (maggiore spesa effettiva di competenza 2020) fra gli anni 2021, 2022 e 2023.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondono a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Normativa di riferimento: [art. 1, comma 816 e ss., della Legge n. 160/2019](#).

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la Tosap, il Cosap, l'Icp, il Dpa, il Cimp e il canone non ricognitorio *ex* [art. 27, commi 7 e 8](#), del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La norma prevede che il gettito derivante da nuovo canone deve essere pari al gettito derivante dai tributi sostituiti dal predetto Canone.

L'Ente, in base all'iniziativa dell' P'ANCI (associazione comuni italiani) con cui è stato richiesto il rinvio dell'applicazione del canone Unico Patrimoniale all'anno 2022 , anche tenuto conto che il gettito del nuovo canone unico patrimoniale deve assicurare lo stesso livello di gettito dei tributi e canoni aboliti, ha mantenuto nel bilancio 2021/2023 le previsioni di entrata dei singoli tributi/canoni con una previsione di gettito pari a quella prevista nel bilancio di previsione 2020.

Qualora il rinvio al 2020 non fosse concesso, l'Ente provvederà ad adottare il relativo regolamento e le relative tariffe entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 che per legge è stato rinviato al 31/01/2021; contestualmente saranno adottate le opportune variazioni di bilancio per contabilizzare al titolo 3° delle entrate la relativa previsione di gettito.

Imposta di scopo

L'Ente non ha previsto l'applicazione dell'imposta di scopo

Addizionale comunale Irpef

Normativa di riferimento: [art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998](#), come sostituito dall'[art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006](#).

Il Comune, ha mantenuto inalterata l' aliquota dello 0,80 per cento in vigore nel 2020 così come il limite di esenzione per i redditi inferiori a €. 10.000

La previsione di gettito è stata tuttavia ridotto di circa l' 8% rispetto all' anno 2020 tenuto conto degli effetti negativi sui redditi causati dall'emergenza Covid.

L'organo di revisore *ritiene/ non ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco

L'Ente non ha previsto l'applicazione dell'imposta di soggiorno

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento previsionale, posto a confronto con gli ultimi dati a rendiconto:

| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 Preconsuntivo | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Previsione | ----- | ----- | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Accertamento | 302.899,00 | 250.000,00 | ----- | ----- | ----- |
| Riscossione (competenza) | 82.727,00 | 51.186,00 | ----- | ----- | ----- |

“Fondo di solidarietà comunale”

Normativa di riferimento: [art. 1, comma 380, lett. b\), f\) della Legge n. 228/2012](#); [art. 13, del Dl. n. 201/2011](#); [art. 1, comma 380-ter, lett. a\), b\), c\) della Legge n. 228/12](#); [Dl. n. 78/2015](#).

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del “Fondo di solidarietà comunale” 2021, previsto per Euro 1.082.166,00: vedi la seguente tabella predisposta dal responsabile servizi finanziari

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A | PRELIEVO Agenzia Entrate da IMU per alimentare il FSC | € 576.371,43 | € 576.371,43 | € 576.371,43 | € 576.371,43 | € 576.371,43 | € 576.371,43 | € 576.371,43 | € 576.371,43 |
| B | determinazione quota FSC alimentata da IMU (ogni anno si riduce di circa €. 31.724 per allineamento a fabbisogni standard e capacità fiscali; la riduzione di €. 31.714 è stata calcolata facendo la differenza tra la quota del riparto in base a FB e CP del 2018 = €. 91.952,39 e l'quota da FB e CPO del 2020 = €. 60.228,55 | € 376.037,68 | € 376.037,68 | € 320.790,43 | € 289.066,43 | € 259.066,43 | € 229.066,43 | € 199.066,43 | € 169.066,43 |
| C | ristori minori introiti IMU e TASI | € 743.942,02 | € 743.942,02 | € 743.942,02 | € 743.942,02 | € 743.942,02 | € 743.942,02 | € 743.942,02 | € 743.942,02 |
| D | rettifiche | | | -€ 1.443,91 | -€ 1.443,91 | -€ 1.443,91 | -€ 1.443,91 | -€ 1.443,91 | -€ 1.443,91 |
| E | incremento ex art. 1, comma 848, Legge 160/2019 - a regime VEDI SOTTO | | | € 25.301,89 | € 50.602,00 | € 75.903,00 | € 83.493,00 | € 141.685,00 | € 141.685,00 |
| | | € 1.119.979,70 | € 1.119.979,70 | € 1.088.590,43 | € 1.082.166,54 | € 1.077.467,54 | € 1.055.057,54 | € 1.083.249,54 | € 1.053.249,54 |

in proposito *ritiene* congrua la previsione di bilancio.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto che:

- le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base delle disposizioni normative che li prevedono
- sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali tenuto conto di quanto già comunicato dalla regione e in base ai trasferimenti a regime che vengono assegnati per leggi regionali specifiche e per funzioni delegate
- i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011](#)).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” ([art. 208, del Dlgs. n. 285/1992](#))

Le previsioni per gli esercizi 2021/2023 presentano i seguenti valori in *iscontinuità* con i dati rendicontati per l'ultimo esercizio approvato e la corrente annualità in base alla previsione di installazioni di apparecchi per il rilievo delle infrazioni ai limiti di velocità :

| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 Preconsuntivo | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Previsione | ----- | ----- | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Accertamento | 73.705,00 | 41.869,00 | ----- | ----- | ----- |
| Riscossione (competenza) | 44.054,00 | 25.463,00 | ----- | ----- | ----- |

La parte legislativamente vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

| Tipologie di spese | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 Preconsuntivo | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 |
|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Spesa corrente | 44.054,00 | 25.463,00 | 73.191,00 | 73.191,00 | 73.191,00 |
| Spesa per investimenti | | | | | |

Relativamente all'utilizzo della quota vincolata si specifica che:

- a fronte delle entrate previste di €. 200.000,00, risulta essere stato accantonato un fondo crediti dubbia esigibilità di €. 98.070,00 e che pertanto le entrate previste nette ammontano a €. 101.930,00
- la quota vincolata rispetto all'entrata netta di €. 101.930,00 ammonta a €. 50.965,00
- l'ente ha tuttavia destinato agli utilizzi vincolati una somma superiore a quella minima vincolata di €. 73.191,00 rispetto a €. 50.965,00

Per l'anno 2021, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 176 del 10/11/2020, e *rispetta* il vincolo di destinazione previsto;

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “Codice della Strada” è *stata* destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/2010](#).

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate 2021-2023 derivanti da tali attività è stato previsto sulla base dell'andamento storico delle stesse entrate, tenuto conto che le tariffe vigenti nel 2020 non sono state variate

Proventi derivanti dalla gestioni di beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente, che è stata presa visione delle tabelle appositamente tenute dal servizio finanziario per definire le previsioni di entrata del bilancio per canoni concessori e per locazioni attive:

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata sulla base dell'andamento storico delle stesse entrate

Utili/perdite da Aziende e Società Partecipate

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata sulla base dell'andamento storico delle stesse entrate

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, ha tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, e ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011](#)), dà atto che la medesima è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 e [6-ter](#) del Dlgs. n. 165/2001 e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;
- *tenendo* conto di quanto disposto dall'art. [1 comma 762, della Legge n. 208/2015](#) (rispetto del Pareggio di bilancio);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quater della Legge n. 296/2006](#);
- *tenendo* conto che l'[art. 1, comma 450, della Legge n. 190/2014](#), ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557-quater \(o comma 562\), della Legge n. 296/2006](#):

| spesa impegnata o prevista | Rendiconto 2008 | Spesa media 2011/2012/2013 | Previsione asestata 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spese personale (int. 01) | | | | | | |
| Altre spese personale (int. 03) | | | | | | |
| Irap (int. 07) | | | | | | |
| Altre spese _____ | | | | | | |
| Totale spese personale (A) | 2.381.552 | | 2.317.311 | 2.412.277 | 2.412.277 | 2.412.277 |
| - componenti escluse (B) | 558.056 | | 557.695 | 651.843 | 651.843 | 651.843 |
| Componenti assoggettate al | 1.823.496 | 2.007.919 | 1.759.616 | 1.760.434 | 1.760.434 | 1.760.434 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--|--|--|--|--|
| limite di spesa | (A-B) | | | | | |
|-----------------|-------|--|--|--|--|--|

L'Organo di revisione evidenzia che, oltre ai parametri normativi, l'effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche il rispetto di una serie di condizioni:

- approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale ([art. 6 del Dlgs. n. 165/2001](#) e [art. 91](#) del Tuel);
- attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza ([art. 33, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001](#));
- avvenuta trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria generale dello Stato dell'attestazione del rispetto del vincolo del Pareggio di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno ([Legge n. 232/2016](#));
- approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ([art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/2006](#), e [art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001](#));
- approvazione del Piano della *performance* unificato al Peg;
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle Intese e dei Patti di solidarietà [art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016](#);
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ([art. 27, del Dl. n. 66/2014](#));
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ([Dl. n. 113/2016](#)).

Per l'anno 2021 l'Ente, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato utilizza la disciplina prevista dall'[art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019](#) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 secondo la disciplina attuativa prevista dal [Dm 17 marzo 2020](#) e dalla Circolare esplicativa interministeriale del 13 maggio 2020

Con riferimento alla copertura di posti a tempo indeterminato, tramite assunzioni o procedure di mobilità, l'Ente ha programmato le assunzioni come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 10/11/2020:

In materia di lavoro flessibile:

l'Ente *ha* tenuto conto delle disposizioni dell'[art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010](#), in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- *ha* tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
 - a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Ue. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
 - b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557-*quater* e 562, [dell'art. 1, della Legge n. 296/2006](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ([art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/2014](#) convertito con Legge n. 114/2014) *ha* tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 34, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001](#).

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente ha programmato le assunzioni ,

| Tipologia spesa | Rendiconto 2009 | Riduzione disposta | Limite di spesa | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lavoro flessibile | 70.125 | 35.062 | 35.062 | 31.651 | 18.000 | 18.000 |

- l'Ente *non* ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'[art. 33, del Dlgs. n. 165/2001](#).

Contrattazione decentrata integrativa

In merito all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale l'Organo di revisione riconosce che le pertinenti previsioni di bilancio sono volte a perseguire gli obiettivi di riduzione della spesa di personale in coerenza con i vincoli alla relativa dinamica retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio.

Va sottolineato che ai sensi dell'[art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In merito alla determinazione del suddetto limite, è intervenuto l'[art. 33 comma 2, del Dl. n. 34/2019](#), convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'[articolo 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017](#), secondo la modalità indicata nel Dm. attuativo del 17 marzo 2020 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018. Diversamente qualora il rapporto sia peggiorativo il [Dm. 17 marzo 2020](#) prevede che "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018". Il limite iniziale è da considerare appunto il valore assoluto dell'importo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce, quindi, il valore economico sotto il quale il trattamento accessorio non deve mai scendere.

Fermo restando il predetto tetto di spesa, i seguenti istituti non sono soggetti al rispetto del limite del limite al trattamento accessorio:

- le economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per analogia anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente);
- le quote per incentivi funzioni tecniche *ex* [art. 113, del Dlgs. n. 50/2016](#) ([Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 6/2018](#));
- i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione ([Corte dei Conti, Sezione Riunite n. 51/2011](#));
- le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo ([Circolare Mef-RgS. n. 19/2017](#));
- le economie derivanti dall'attuazione dei Piani di razionalizzazione, qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, ovvero all'attivazione di nuovi servizi ([Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, Delibera n. 136/2017](#));
- gli incentivi Imu-Tari *ex* [art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018](#);
- i differenziali degli incrementi degli importi delle retribuzioni di posizione e risultato delle PO, laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli ai sensi dell'articolo 15 del Ccnl 21.5.2020, come previsto [dall'art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018](#), convertito in Legge n. 12/2019.

L'Organo di revisione dà atto, per il *personale non dirigente* del Comparto Funzioni Locali:

- che è in fase di costituzione il "Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa" per l'anno 2020 nel rispetto di quanto previsto dall'[art 23, Dlgs. n. 75/2017](#) ai sensi del quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui *all'*[art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001](#) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016", tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 33 comma 2, del Dl. n. 34/2019](#), convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita");
- che le risorse del Fondo per l'anno 2021 sono conformi alle disposizioni contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'[art. 67, comma 5, lett. b\), del Ccnl. 21 maggio 2018](#), ~~sono/non sono~~ legate al conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della

performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

- le risorse variabili di cui all'[art. 67, comma 4, del Ccnl. 21 maggio 2018](#), trovano adeguata giustificazione nella sussistenza della relativa capacità di spesa prevista dal bilancio;
- che le risorse variabili di cui all'[art. 67, comma 3 del Ccnl. 21 maggio 2018](#), sono prevalentemente destinate ai trattamenti economici di cui all'[art. 68, comma 2](#), lett. da a) a f), con riserva di almeno il 30% alla performance individuale;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- *ha* programmato progressioni orizzontali negli anni 2021-2022-2023
- *non ha* programmato progressioni verticali negli anni 2021-2022-2023

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente *ha* tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma ([art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007](#)) approvato dalla Giunta dell'Ente con Deliberazione n. 157 del 13/10/2020;
- l'Ente *ha* tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n. 49 del 03/03/2009, ai sensi dell'[art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007](#);
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001](#), in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 1, comma 146, della Legge n. 228/2012](#) ("*Legge di stabilità 2013*"), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/2010](#), secondo cui "*a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge n. 196/2009, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009*";
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012](#), convertito con Legge n. 135/2012 e s.m.i., in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli Enti "*è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo (ndr. le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2011, nonché le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa) e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del Dl. n. 101/2013. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione*".

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/2001](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale;

- dall'[art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.](#);
- dall'[art. 1, commi 1, 7 e 8, del Dl. n. 95/2012](#), convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'[art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/2012](#), convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'[art. 37, del Dlgs. n. 50/2016](#);
- dall'[art. 21 del Dlgs. n. 50/2016](#);
- dall'[art. 23-ter, del Dl. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014](#);
- dall'[art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);
- dall'[art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/2015 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);

dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Tit. II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "Fondo rischi spese legali" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nella triennalità 2021-2023:

- ha previsto precauzionalmente il ricorso ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti [dall'art. 222, del Dlgs. n. 267/2000](#) e, a tal fine, ha previsto in bilancio i seguenti stanziamenti:

| Anno | stanziamento previsto | esposizione debitoria media stimata | periodo massimo di mesi | tasso di interesse lordo (%) |
|------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2021 | 2.000.000 | | | |
| 2022 | 2.000.000 | | | |
| 2023 | 2.000.000 | | | |

- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza delle annualità di bilancio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *ha effettuato* l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/1997](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi [dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/1997](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti [dall'art. 1, della Legge n. 68/1999](#);
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972](#) e successive modificazioni e che per le stesse viene tenuta contabilità iva
 - Lampade votive
 - Refezione scolastica

- Trasporto alunni
- Centri estivi
- in relazione alle predette attività commerciali, ~~ha~~ non ha effettuato l'opzione di cui [all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/1972](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero [dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/1972](#), per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su “*split payment*” e “*reverse charge*”, ai sensi:
 - [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014](#);
 - del [Dm. 23 gennaio 2015](#) e s.m.i., attuativo delle norme sullo “*split payment*”;
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. [14/E](#) del 2015, n. [15/E](#) del 2015 e n. [27/E](#) del 2017, di chiarimento delle norme su “*reverse charge*” e su “*split payment*”;

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “*Fondi e Accantonamenti*”, Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 44.501 a titolo di “*Fondo di riserva*” pari al 0,488 % del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui [all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#). Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto “*Fondo di riserva*” di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- *si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione del “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contenuto nel Dup ([art. 58, del Dl. n. 112/2008](#)) ; il piano delle alienazioni è stato tuttavia approvato autonomamente dal Consiglio con Provvedimento n. 53 del 12/10/2020, e sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:*

| | Previsione iniziale 2020 | Preconsuntivo Stimato 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alienazioni | 36.199 | 5.400 | 2424 | 28.799 | 17.790 |

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2021-2023 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento o per finanziare fino al 2021 la quota capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

| | Previsione iniziale 2020 | Preconsuntivo Stimato 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investimenti | 36.199 | 5.400 | 2424 | 28.799 | 17.790 |
| Riduzione indebitamento | | | | | |
| Finanziamento disavanzo | | | | | |
| Copertura debiti fuori bilancio | | | | | |
| Altro (specificare) | | | | | |
| Altro (specificare) | | | | | |

Contributo per “*permesso di costruire*”

L'Organo di revisione dà atto che il Comune *ha recepito* la regolamentazione disposta dell'[art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/2016](#), secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno *destinati esclusivamente e senza limiti temporali*:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,
- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Le previsioni per gli esercizi 2021/2023 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi pregressi:

| | Esercizio 2019 Consuntivo | Esercizio 2020 (o preconsuntivo) | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Previsione | ----- | ----- | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Accertamento | 226.508 | 188.000 | ----- | ----- | ----- |

| | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Riscossione (competenza) | 226.508 | 188.000 | ----- | ----- | ----- |
|--------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati è avvenuta e per il triennio 2021-2023 è prevista nel modo seguente:

- anno 2019 € 222.957 pari 98% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto).
- anno 2020 € 130.000 pari al 69% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto),
- anno 2021 € 160.000 pari al 80% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto),
- anno 2022 € 190.000 pari al 95% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto).
- anno 2023 € 190.000 pari al 95% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 21, del Dlgs. n. 50/2016](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2021/2023):
 - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, nonché in concordanza ai precetti degli [art. 21, commi 8, 9](#) e [art. 216](#), comma 3, del Dlgs. n. 50/2016;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - sia di utilizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Ente e che, a tal fine, nel quadro economico dei progetti, è stato previsto l'apposito Fondo di cui all'[art. 202, del Dlgs. n. 50/2016](#), tenendo conto, a tal proposito, di quanto stabilito [dall'art. 3, comma 29, della Legge n. 350/2003](#);
 - sia di ricorrere a professionisti esterni, le cui relative spese:
 - sono state previste nell'apposito intervento delle spese in conto capitale;
 - sono state incluse nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;
 - di non ricorrere, per il finanziamento di quest'ultime spese, al “Fondo rotativo per la progettualità” presso la Cassa DD.PP. di cui [all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/1995](#), e successive modificazioni;

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, prende atto che:

- è in fase di approvazione da parte dell'Organo consiliare dell'Ente; il provvedimento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 (*ex* [art. 20, del Dlgs. n. 175/2016](#))

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- sono in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'[art. 6, comma 2](#), e dell'[art. 14, comma 2 e ss., del Dlgs. n. 175/2016](#), in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- sono compatibili con il disposto normativo contenuto nell'[art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016](#), che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il “divieto di soccorso finanziario” nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali;
- tengono conto del precetto normativo contenuto [nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/2013](#), il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive

che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

L'Organo di revisione attesta che il Comune, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati:

- *non ha* provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", Programma 3 - "Altri Fondi", Titolo I) ([art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/2013](#))
- *non ha* provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite (Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", Programma 3 - "Altri Fondi", Titolo I) ([art. 21, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/2016](#)) le seguenti somme² [oppure alcuna somma]:

| Organismo partecipato | Accantonamento 2021 | Accantonamento 2022 | Accantonamento 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Società che redigono il bilancio consolidato ³ | | | |
| Società che svolgono "servizi pubblici a rete di rilevanza economica" ⁴ | | | |
| Società partecipate | | | |

L'Organo di revisione, con riferimento agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del bilancio consolidato riferito all'anno 2019, approvato entro il 30 novembre 2020, dichiara:

- che l'Ente, in applicazione del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'[Allegato n. 4/4, Dlgs. n. 118/2011](#), ha predisposto ed approvato in Giunta un apposito elenco (c.d. "primo elenco") che acclude tutti gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "Gruppo amministrazione pubblica" ("Gap").
[eventuale Tale elenco pone in evidenza gli Enti, le Aziende e le Società che, a loro volta sono a capo di un Gruppo di Amministrazioni pubbliche e di imprese (visto che tali soggetti possono essere compresi nel "Gap" e tenuto conto che il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi)].
- che l'Ente, in applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/2011](#), ha predisposto ed approvato in Giunta un secondo elenco, in cui sono inclusi gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "Gap" che saranno compresi nel bilancio consolidato

L'Organo di revisione evidenzia che l'area di consolidamento va individuata in ultima battuta dalla capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato (2020), cioè al fine di tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione; tanto l'elenco degli Enti, delle Aziende e delle Società che compongono il "Gap" ("primo elenco"), quanto quello che perimetra l'area di consolidamento, dovranno essere oggetto di aggiornamento e conseguente approvazione da parte della Giunta.

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

² Occorre considerare per perdita esercizio:

- il risultato netto di esercizio per la generalità degli organismi;
- il Mol per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica (gestione rifiuti compresa);
- il risultato netto del bilancio consolidato per le holding.

³ Ai sensi del [comma 1, dell'art. 21, del Dlgs. n. 175/2016](#) il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio consolidato.

⁴ Il risultato di esercizio si intende come differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'[art. 2425, del C.c.](#)

Preso atto che,

- ai sensi dell'[art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#), sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'[art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/2000](#);
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'esaustività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2021-2023, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'[art. 172, comma 1, lett. d\), del Dlgs. n. 267/2000](#), ha *consentito* di:
 - a) accertare che la Tabella è *conforme* - in termini di parametri - ai contenuti normativi del - tuttora vigente - [Dm. Interno 18 febbraio 2013](#) (vista la diretta applicabilità del Decreto al triennio, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli precedenti ai sensi dell' [art. 242, comma 2 del Dlgs. n. 267/2000](#));
 - b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2021-2023, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari".

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/2009](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/2009](#).

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011](#)).

L'Organo di revisione ha verificato che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018, come prorogato al 2021 [dall'art. 1, comma 854, della Legge n. 160/2019](#), l'Ente Locale *non ha* stanziato il Fondo di garanzia per i debiti commerciali in quanto l'Ente prevede di rispettare gli indicatori (riduzione stock di debiti e rispetto dei tempi dei pagamenti)

CASSA VINCOLATA

La cassa vincolata al 30 settembre 2020 ammonta ad Euro 724.041,31.

Si evidenzia che in occasione della verifica trimestrali di cassa è risultato che la cassa vincolata indicata dal Tesoriere ammonta a €. 743.345,86

Sono in corso le necessarie verifiche per riconciliare i dati del tesoriere a quelli del Comune

CONTROLLI INTERNI E DI REGOLARITA'

L'Organo di revisione dà atto:

- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto [dal Dlgs. n. 286/1999](#) e [del Dl. n. 174/2012](#):
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - del controllo di gestione
 - della valutazione della dirigenza
 - della valutazione e del controllo strategico
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha provveduto*:
 - a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
 - a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

In ragione di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli Organi dell'Ente:

- ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal [Dlgs. n. 286/1999](#), rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. [198](#) e [198-bis](#), del Tuel;
- ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
- a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione;
- ad adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'[allegato n. 10, al Dlgs. n.118/2011](#);
 - l'elaborazione del bilancio consolidato;

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto [l'art. 239, del Dlgs. n. 267/2000](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

(oppure: qualora vi siano gli estremi nelle motivazioni esposte, l'Organo di revisione esprimerà un parere non favorevole, oppure un parere favorevole con riserva su limitate problematiche emerse nel corso dell'analisi, sulla proposta di bilancio presentata dalla Giunta e sui documenti allegati.)

In fede

Addì 18 Dicembre 2020

Il Revisore Unico
Pietro Vigiani